

DOTT. MARIO SICILIANI
NOTAIO

Transazione e Compravendita

24.XI.1975

Contraenti: Ente Autonomo Mostra d'Oltremare-

MITTEL - S.p.A. - C. O N . I. -

COPIA

N° 34292 del Repertorio

Transazione e Compravendita

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno ventiquattro novembre,

(24 . XI . 1975 .)

in Napoli, nella Sede dell'Ente Mostra d'Oltremare,

Piazzale Tecchio n.51,

Innanzi a me Dottor Mario Siciliani, Notaio in Capri
iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Napoli,
li,

Sono presenti:

1°) Il professore avvocato Pasquale De Gennaro, nato a Napoli il 31 ottobre 1895, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo con sede in Napoli, Piazzale V. Tecchio n.51, ove, esso domicilia per la carica, autorizzato a quest'atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che, in copia autentica, si allega al presente atto, sotto la lettera A;

2°) Il Dottor Michele Matteo, nato a S. José de Bicas (Brasile) il 6 novembre 1902 e residente in Roma, via di villa Ada n.10, nella qualità di procuratore spe-



ciale della Mittel S.p.A, con sede in Milano, via
dell'Unione n.1., la quale è rilevataria della Società Edilizia Laziale, come da atto del notar Zanuso del 24. 6. 1968, giusto mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione, che, in estratto dal relativo libro verbali, si allega al presente atto sotto la lettera B.

3°) Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I., con sede in Roma, Foro Italico, in persona dell'avv. Giovanni Mosca, nato a Tufo (Avellino) il 17 giugno 1913 e residente in Napoli alla Piazza S.Maria degli Angeli 1, che interviene quale mandatario speciale del Presidente dell'Ente, avv. Giulio Onesti, giusta procura in data 17 aprile 1970, autenticata dal Notaio Alessandro Massacci di Roma, che si alliga alla lettera C del presente atto.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, i quali, di accordo fra loro e con il mio consenso rinunciano all'intervento dei testimoni.

Premesso

A) che l'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel mondo (che di seguito, per brevità, sarà denominato "Ente Mostra") è proprietario di un appezzamento di terreno della superficie catastale di mq. 30.500 circa, contraddistinti nel vecchio

catasto terreni di Napoli alla partita 3013 foglio

- 3 -

21 particella 3 per mq.21500 circa e particella 287 per mq.9000 circa.

Tale appezzamento di terreno confina a sud con il Vialone Laziale, a nord e a est con la via Domitiana e ad ovest con la via Vicinale Starza;

B) che tale suolo è pervenuto all'Ente Mostra, in virtù dei decreti di espropriazione definitiva del 30.1.1942 n.20576 per la particella 3, allora intestata alla ditta Schiassi Ortensia, e del 18.1.1942 n.20448 per la particella 287, allora intestata alla Società Edilizia Laziale: i relativi decreti furono registrati il primo a Napoli, atti pubblici il 30.1.1942 al N.7546, volume 519/192 ed il secondo anche a Napoli, atti pubblici il 20.1.1942 al n.7488, volume 519/186;

C) che la Società Edilizia Laziale, con atto notificato il 25.4.1956 (trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il 27.4.1956 al n.13206 d'ordine ed al n.9867 di formalità), conveniva l'Ente Mostra dinanzi al Tribunale di Napoli per sentir dichiarare, tra l'altro, il proprio diritto alla retrocessione della particella 287;

D) che, pendente il giudizio promosso dalla Società Edilizia Laziale, oggi Mittel, per la retrocessio-

ne della predetta particella 287 ad essa istante, che - 4 -
la rivendicava, si sono svolte trattative tra il C.O.
N.I. e la Società per regolare direttamente la questio-
ne, nella quale l'Ente Mostra è rimasto estraneo, per
cui separatamente la Società Mittel ed il C.O.N.I.
concludevano un accordo, per effetto del quale la
Società Mittel abbandonava il giudizio e riconosce-
va all'Ente Mostra il diritto di regolare, a sua vol-
ta, con il C.O.N.I. il passaggio della proprietà
dell'intera superficie dichiarata, nella quale è
compresa la particella 287;

E) che, con scrittura privata, in data 21 aprile 1970,
registrata a Napoli il 12 maggio 1970 al n. 17600
mod. 71/M, la Società Mittel si obbligava ad effettua-
re ogni e qualsiasi formalità necessaria alla cancella-
zione della domanda di retrocessione dell'appezza-
mento di mq. 9000 circa contro il pagamento, a stral-
cio di ogni pretesa, di L. 35.000.000, da versarsi
nel modo seguente: £ 10.000.000. contestualmente
alla firma della menzionata scrittura privata;
£ 20.000.000, oltre gli interessi del 6%, a decorre-
re dal 21 aprile 1970, nei 30 giorni successivi, a
seguito di autorizzazione della Giunta Esecutiva del
C.O.N.I. e £ 5.000.000, oltre gli interessi del 6%,
a decorrere dal 21 aprile 1970, all'atto della sotto-



4 -

scrizione del rogito notarile di compravendita tra l'Ente Mostra ed il C.O.N.I., con il perfezionamento degli atti necessari alla cancellazione della trascrizione del 27 aprile 1956 n.9867 di formalità;

F) che, con l'atto di promessa di vendita e transazione del 21 aprile 1970, registrato a Napoli il 12 maggio 1970 al n. 17601/2B, l'Ente Mostra si obbligava a vendere al C.O.N.I. l'appezzamento di terreno della superficie complessiva di mq.30500 circa, destinato già a sede della Scuola Napoletana di Equitazione, contro il pagamento della somma di £ 64.715.000, da versarsi nel modo seguente: £ 10.000.000, a titolo di caparra e principio di pagamento, al momento della firma della promessa di vendita; £ 43.772.000, nei trenta giorni successivi, a seguito di autorizzazione della Giunta Esecutiva del C.O.N.I., e £ 10.943.000, da versarsi a saldo al momento della stipula del rogito notarile di compravendita, appena il C.O.N.I. avrà ricevuto l'autorizzazione ad effettuare l'acquisto;

G) che, con la revisione straordinaria del Nuovo Catasto Terreni in Provincia di Napoli, le particelle 3 e 287 sono state variate e contribuiscono alla formazione della partita n.1 del Comune di Napoli, Sezione Chiaia, del Nuovo Catasto Terreni, in ditta "Area di Enti Urbani e Promiscui", foglio 21 particelle nn. 1,

2, 3, 5, 6, 7, per complessivi h. 3.10.70, come da
copia dell'estratto storico dell'Ufficio Tecnico
Erariale di Napoli, che si allega alla lettera D;

- 6 -

H) che, con decreto del Presidente della Repubblica
del 10 aprile 1975 n. 256, sulla proposta del Ministe-
ro per il turismo e lo Spettacolo, il C.O.N.I. veniva
autorizzato ad acquistare, al prezzo di £64.715.000,
l'area di mq.31.286, situata nel Comune di Napoli,
delimitata a sud dal Viale della Mostra, ad est dal-
la via Domitiana e ad ovest dal Vico Starza 1° Rame,
distinta nel nuovo catasto terreni del Comune di Napo-
li alla partita n.1-area di enti urbani e promiscui-
sezione Chiaia, foglio 21, mappali 1, 2, 3, 5, 6, 7,
da destinare alla Scuola Napoletana di Equitazione,
come da copia del decreto, alligata alla lettera E
del presente atto.

Tutto ciò premesso si conviene:

Art.1°) La narrativa, che precede, forma parte integran-
te delle pattuizioni convenute nel presente atto;

Art.2°) La Società Mittel S.p.A. con sede in Milano
quale rilevataria della Società Edilizia Laziale,
come sopra rappresentata, con il presente atto, con-
ferma, articolo per articolo, quanto convenuto con
la scrittura privata intercorsa tra essa Mittel ed
il C.O.N.I., in data 21 aprile 1970 e registrata al-

L'Ufficio del Registro Atti Civili di Napoli il 12 Maggio 1970 al n.17600, e particolarmente conferma il consenso che venga fatto annotamento di nullità e di inefficacia della trascrizione eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il 27 . 4 . 1956 ai numeri 13206 d'ordine e 9867 di formalità, dando ogni opportuna facoltà al competente Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli, il quale resta esonerato da ogni responsabilità.

Art.3°) In corrispettivo di detta rinuncia ed a stralcio ed a transazione del relativo capo di domanda, il C.O.N.I. versa alla "Mittel S.p.A. " di Milano la somma di £ 35.000.000, di cui £ 30.000.000, oltre gli interessi del 6% su £ 20.000.000, sono stati precedentemente già pagati, per cui, in presenza di me Notaio vengono versate a saldo £ 5.000.000 e £ 1.600.000 per interessi del 6% sulla detta somma a saldo, a decorrere dal 21-4-1970.

In totale l'avv. Giovanni Mosca, per il C.O.N.I., versa la somma di £ 6.600.000 (lire seimilionesicentomila) al sig. Dott. Michele Matteo (rappresentante della Mittel), il quale, nel ritirare la detta somma, rilascia quietanza a saldo, con dichiarazione di non aver altro a pretendere.

Art.4°) L'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare, come

sopra rappresentato, a seguito della transazione
intercorsa tra la Mittel S.p.A. ed il C.O.N.I. rela-
tivamente alla domanda di retrocessione dell'area
di circa mq.9000, distinta con l'ex particella 287,
vende, cede e trasferisce al Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano, C.O.N.I. e quest'ultimo a seguito del-
l'autorizzazione contenuta nel decreto del Presiden-
te della Repubblica n.256 del 10 aprile 1975), acqui-
sta, l'area di mq.31286, situata nel Comune di Napo-
li, delimitata a sud dal Viale della Mostra, ad est
dalla via Domitiana e ad ovest dal vice Starza I Ra-
mo, distinta nel nuovo catasto terreni del Comune di
Napoli alla partita n.1 in ditta "aree di Enti Urbani
e Promiscui, sezione Chiaia, foglio 21 mappali 1, 2,
3, 5, 6, 7, da destinare alla Scuola Napoletana di
Equitazione, il tutto come descritto nella planime-
tria, che sottoscritta dalle parti è stata allega-
ta all'atto di promessa di vendita e transazione
del 21 aprile 1970, già citato.

Art.5°) Il prezzo della presente vendita è di £ 64.715.000
(lire sessantaquattromilionsettecentoquindicimila).

Detto importo per £ 53.772.000 è stato già dal C.O.N.I.
versato all'Ente Mostra, per cui, in presenza di me
Notaio, l'avv. Giovanni Mosca, nella qualità, versa
al prof. Pasquale De Gennaro, nella qualità, la som-



ma a saldo di £ 10.943.000 (lire diecimilioninovecentoquarantatremila).

Il rappresentante dell'Ente Mostra, nel ritirare la somma a saldo, rilascia ampia e liberatoria quietanza, con dichiarazione di non aver altro a pretendere.

Art.6°) L'immobile viene trasferito con tutti i diritti, pertinenze, servitù attive e passive che si afferiscono, libero da oneri e pesi e vincoli, anche per quanto concerne la trascrizione della citazione in data 25-4-1956 ricordata in premessa ed alla cui cancellazione la Mittel S.p.A. ha consentito, come dall'art.2° del presente atto, con dichiarazione altresì che qualsiasi indennizzo, risarcimento e contributo da parte dello Stato o di Enti vari, conseguenziali all'istanza dei danni subiti, per cause belliche, dagli immobili che compongono la Scuola Napoletana di Equitazione spetta unicamente al C.O.N.I. proprietario degli immobili.

Art.7°) Le parti rinunciano ad ogni ipoteca legale e dispensano pertanto il Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli da qualsiasi iscrizione di ufficio.

Art.8°) Le parti, ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dichiarano:

la stipula del rogito notarile di compravendita

- 10 -

viene effettuata, in data odierna, in ossequio alla norma dell'art.17 del C.C., che richiede l'autorizzazione governativa, per l'acquisto di immobili, da parte di persone giuridiche.

Infatti il decreto del Presidente della Repubblica riportato alla lettera H del presente atto, è conseguente alla scrittura privata intercorsa tra la "Mittel S.A.S." ed il C.O.N.I., sottoscritta il 21 aprile 1970 e registrata all'Ufficio del Registro Atti Civili di Napoli il 12 maggio 1970 al n.17600/2B e della promessa di compravendita e transazione, intercorsa tra l'Ente Mostra, la Società Mittel ed il C.O.N.I., sottoscritta il 21 aprile 1970 e registrata all'Ufficio del Registro Atti Civili di Napoli il 12 maggio 1970 al n.643.

Art.9°) Le spese della presente compravendita, compresa la cancellazione della trascrizione, sono a carico del C.O.N.I., il quale intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art.II della legge 16-2-1942 n.426.

Il presente atto è stato scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me su facciate dodici oltre la presente di quattro fogli; esso, unitamente agli allegati, è stato

letto da me notaio alle parti, che l'approvano.

- 11 -

f.to: Pasquale De Gennaro nella qualità

Michele Matteo

Giovanni Mosca

Dottor Mario Siciliani, Notaio.

Registrato in Castellammare di Stabia addì 3 dicembre 1975

al N. 4270 mod.71/M - Il Direttore ft° Canale

Copia conforme -

Capri, 4 dicembre 1975

Mario Siciliani



Allegato "A"

- 12 -

Estratto del verbale n.135 del Consiglio di Amministrazione del 10/10/1975 - Libro dei verbali n.12 - pagina 103

Omissis.....CONI - Delibera n.357



Il PRESIDENTE dà atto che è stata effettivamente chiarita la situazione del CONI perchè sulla G.U. n. 167 del 26/6/1975 è stato pubblicato il Decreto a firma del Capo dello Stato che autorizza la stipula dell'istrumento di trasferimento al CONI per finalità sportive (Decreto n.256 del 10/4/1975). Procura a vendere con ogni facoltà.

Di conseguenza il Consiglio prende atto e rinnova le autorizzazioni già date per la definitiva stipula dell'istrumento, rappresentandosi l'Ente Mostra nella persona del Presidente, rappresentante legale dell'Ente, al momento della stipula a tutte le condizioni già fissate e sottoscritte nel compromesso del 21/4/1970 - Registrato il 12/5/1970 al n.17601 Ufficio Registri Napoli.

Omissis.

Il presente estratto contenuto a pagina 103 del Registro Verbali del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Mostra d'Oltremare, regolarmente vidimato è conforme all'originale.



-13-

Si rilascia all'Ente con dichiarazione che le parti
omesse non modificano il contenuto di quanto sopra
trascritto.

Napoli 14 novembre 1975

F.to: Rosanova Pietro notaio



ESTRATTO DAL LIBRO VERBALI CONSIGLIO DELLA SOCIETA'

" MITTEL S.p.A. "

con sede in Milano, Via dell'Unione n.1;
capitale sociale f. 4.750.000.000.= versato,
iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribu-
nale di Milano, Reg.Sec. n.664.

P N.567 - Verbale della riunione del Consiglio di Ammi-
nistrazione tenutasi il giorno 7 novembre 1975 alle
ore 10 presso la sede sociale in Milano, Via dell'Unio-
ne, 1, per discutere sul seguente

- Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni della Presidenza
- 2) Comunicazioni della Direzione sulle partecipazioni
- 3) Criteri di impostazione del bilancio 1974/1975 alla luce della nuova normativa sostanziale e fiscale.
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i
Signori:

Prof. Paolo Barile Presidente

Dott.Ing.Vittorio De Biasi Presidente Onorario

Prof.Roberto Fazzi Consigliere

Dott.Florio Gradi Consigliere

Ing.Luigi Landi Consigliere

14 - ~~Dott. Luciano Lunatici Consigliere~~

- 15 -

~~Dott. Michele Matteo Consigliere~~

~~Sig. Jean Léon Steinhauslin Consigliere~~

~~e per il Collegio Sindacale i Signori:~~

~~Avv. Luigi Chiaraviglio Presidente del Collegio~~

~~Sindacale~~

~~Dott. Sergio Pivato Sindaco effettivo~~

~~Hanno scusato l'assenza il Vice Presidente Marchese~~

~~Emilio Pucci e il Sindaco effettivo rag. Gustavo Cocchi-
ni.~~

~~Assistono alla riunione il Conte Gherardo Masetti,
invitato dal Presidente, il Condirettore Generale~~

~~Dott. Vincenzo Civiletti e il Direttore Centrale dott.~~

~~Giulio Baseggio.~~

~~Assume la Presidenza il Prof. Paolo Barile il quale~~

~~constatata la validità della riunione, chiama a fun-~~

~~gere da Segretario il Dott. Vincenzo Civiletti, dichia-~~

~~ra aperta la seduta e passa allo svolgimento dell'ordi-~~

~~ne del giorno, proponendo di anticipare sullo stes-~~

~~so il punto 4).~~

~~Il Consiglio all'unanimità approva.~~

~~4) Varie ed eventuali~~

~~A- Atto di transazione e compravendita con il CONI~~

~~Comitato Nazionale Olimpico Italiano e l'Ente Autono-~~

~~mo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo~~


Il Presidente ricorda che la Mostra d'Oltremare a suo tempo espropriò alla Società Edilizia Laziale un appezzamento di terreno di circa mq.9000.

Successivamente tale terreno, d'accordo con la Mostra, fu occupato dal CONI per la Scuola di Equitazione.

Poichè la Mostra non aveva dato al suolo la prevista destinazione, la Società Edilizia Laziale conveniva in giudizio la mostra stessa per ottenere la retrocessione.

Nelle more del giudizio di retrocessione la Mittel, subentrata alla Edilizia Laziale, addivenne in data 21.4.1970 ad una transazione in virtù della quale rinunciava alla retrocessione contro corrispettivo da parte del CONI, interessato all'acquisto incontrastato del suddetto terreno, dell'importo di £.35.000.000.= di cui furono versate £.30.000.000.=, mentre il saldo di £.5.000.000.= più interessi sarebbe stato versato alla stipulazione del rogito notarile di compravendita con la Mostra d'Oltremare, per il quale si rendeva necessario l'ottenimento da parte del CONI di un decreto di autorizzazione del Capo dello Stato. Essendo tale decreto stato infine emesso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 26/6/1975, la Mittel è stata invitata ad intervenire all'atto di compravendita per confermare i propri consensi in ter-

mini confermi a quelli della scrittura precedentemen-
te stipulata.



Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all'unanimità delibera di conferire al Dott. Michele Matteo, nato a S. José de Bicas (Brasile) il 6.11.1902 e residente a Roma, Via di Villa Ada n.10, e al Dott. Luciano Lunatici, nato a Pistoia il 28.7.1923 e residente a Milano, Via Lanino, 8, con facoltà di agire disgiuntamente tra loro, ogni e più ampio mandato e potere per rappresentare la Società nel suddetto atto da stipularsi con le controparti CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano- ed Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo, conferendo agli stessi Dott. Matteo e Dott. Lunatici, disgiuntamente tra loro, in particolare il potere di dichiarare il consenso alla annotazione di nullità e di inefficacia della trascrizione eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il 27.4.1956 ai numeri 13206 d'ordine e 9867 di formalità, dando ogni opportuna facoltà ed esonero di responsabilità al competente conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli, di confermare la rinuncia della Società ad ogni pretesa relativa alla retrocessione dell'immobile oggetto dello stipulando atto, contraddistinto nel vecchio catasto terreni di

Napoli alla partita 3013 foglio 21 particella 287 per - 18-

mq.9000 circa, di liquidare e incassare la somma relativa al saldo del corrispettivo pattuito nonché agli interessi sullo stesso ed a rilasciare le relative quietanze.

- Omissis -

Questa prima parte del verbale viene redatta, letta ed approvata seduta stante.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to= VINCENZO CIVILETTI

F.to=PAOLO BARILE

N.6.245 ___ di Repertorio

Certifico io sottoscritto Notaio che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul Libro Verbali Consiglio della Società: "MITTEL S.p.A. " con sede in Milano, Via dell'Unione n.1, capitale sociale £.4.750.000.000.=versato, iscritta al Tribunale di Milano, Reg.Soc. n.664.

Libro debitamente numerato, bollato, vidimato e tenuto a sensi di legge.

Fatta avvertenza che le parti omesse non derogano nè modificano quelle soprascripte e da me collazionate.

Milano, li 7 novembre 1975.

F.to: Sergio Casali notaio

8+
Copia-= MANDATO SPECIALE =

Io sottoscritto Avv. Giulio Onesti, nato a Torino il 4 gennaio 1912, nella sua qualità di Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. -, domiciliato per la carica presso la sede del CONI in Roma, Foro Italico, con il presente atto nomino e costituisco mandatario speciale l'avv. Giovanni Mosca, nato a Tufo (Avellino) il 17 giugno 1913, residente a Napoli, Piazza Santa Maria degli Angeli n.1, affinché in nome per conto e nell'interesse del C.O.N.I. stipuli con l'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo con sede in Napoli, Piazzale V. Tecchio n.51 e con la Società MITTEL, un atto di compravendita e di transazione in virtù del quale l'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo, vende al C.O.N.I. l'appezzamento di terreno della superficie catastale di mq.30.500 circa contraddistinta nel vecchio catasto terreni di Napoli al foglio 21, partita 3.013 particella 3 (per mq. 21.500) e particella 287 (per mq. 9.000), confinante a sud con il vialone Laziale, a nord ed est con la Via Domiziana ed a ovest con la via vicinale Starza. La Società MITTEL, succeduta alla Società Edilizia

Laziale, si obbliga ad abbandonare il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma - I^a Sezione Civile, avente per oggetto la retrocessione dall'Ente Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo alla Società MITTEL, succeduta alla società Edilizia Laziale, dell'area per mq. 9.000 formante la particella 287 in precedenza descritta, e riconosce all'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo, il diritto di regolare direttamente con il C.O.N.I. il passaggio in proprietà dell'intera superficie innanzi descritta.

Conferisco al nominato procuratore e mandatario speciale ogni potere e facoltà per concordare con le altre parti tutte le clausole modalità e condizioni del contratto, procedere a pagamenti e conguagli, sottoscrivere atti, effettuare rinunce e compiere ogni altra formalità per la completa esecuzione dell'incarico.

Con promessa de rato e valido.

Roma, 17 aprile 1970 -

Il Presidente del C.O.N.I. (Avv. GIULIO ONESTI)

Repertorio n.24003 = AUTENTICA DI FIRMA =

Certifico io sottoscritto dott. ALESSANDRO MASSACCI, Notaio in Roma, con studio in Via Nicotera n.29, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile



di Roma, che l'avv. Giulio Onesti nato a Torino il
 4 Gennaio 1912 e domiciliato a Roma e per la carica
 al Foro Italico, Presidente del Comitato Olimpico
 Nazionale Italiano C.O.N.I. con sede in Roma, perso-
 na della cui identità sono certe, previa rinuncia col
 mio consenso all'assistenza dei testimoni, ha firma-
 to il mandato che precede alla mia presenza.

Roma, Foro Italico, il diciassette aprile millenovecen-
 tosettanta. - a/d


F.to: Not. Alessandro Massacci - segue timbro

La presente copia è conforme al mandato speciale al-
 legato sotto la lettera "A" all'atto di deposito di
 procura rogato addì 20 aprile 1970 per notar Mario
 Siciliani di Capri, in corso di registrazione.

Capri, 20 aprile 1970

F.to: Mario Siciliani

[Handwritten signature]



Allegato " D "

22

UFFICIO TECNICO ERARIALE

NAPOLI

Estratto storico della partita N.1 del Comune

1 NAPOLI- SEZ. CHIAIA del Nuovo Catasto Terreni

ditta Area di ~~enti~~ urbani e promiscui.

211 Ente Urbano - 0270 - - - -

2 idem - 0250- - - -

3 idem - 0350 - - - -

5 idem - 0360 - - - -

6 idem - 0140 - - - -


7 idem - 29900 - - - -

-Cenno storico -

- 1) Da oltre il trentennio la particella 3d del foglio 21 di Napoli Sez. Chiaia, di are 71.90 era accatastata alla partita 3928 in ditta Società Edilizia Laziale (Anonima con sede in Roma) per espropriazione - Decreti 25.7.1931 n.1712 di S. Eccellenza l'Alto Commissario per la Provincia di Napoli, reg.to a Napoli, Ufficio Atti Pubblici, il 12 - 8 - 1931 al n.1928---
- 2) Con nota di variazione N.2133 -2134e 2221 bis del 1937 (verificazione periodica eseguita nell'anno 1935) la particella 3d venne variata e sostituita dalla nuova particella 287 di are 9.000

3) Per espropriazione Decreto di S. E. il Prefetto della Provincia di Napoli in data 18.1.1942 reg.ta a Napoli il 29.1.1942 al n.788, la particella 287 fu trasferita alla partita 3013, in Ditta Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo

4) Da oltre il trentennio, la particella 3 del foglio 21 di Napoli - Sez. Chiaia, di Ha 2.15.00, era accatastata alla partita 1968 in ditta Schiassi Ortensia fu Natale ved. Ruggiero Raffaele, per compravendita Istrumento 9-6-1937 del dr. Tavassi, notaio in Napoli, ivi registrato il 24.6.1937 al n.15007



5) Per espropriazione Decreto dell'Ecc. il Prefetto della Provincia di Napoli 30.1.1942 n.7262 reg.ta a Napoli, Ufficio Atti Pubblici, il 30.1.1942 al n.7546, la particella 3 fu trasferita alla citata partita 3013 (vedi n.3)

6) Per revisione straordinaria Nuovo Catasto Terreni in provincia di Napoli, predisposta con D.M. in data 16.7.1957, G.U. N. 244 del 2.10.1957, le particelle 3 e 287 vennero variate e contribuirono alla formazione delle nuove particelle 1 di are 02.70 - 2 di are 02.50 - 3 di are 03.50 - 5 di are 03.60 - 6 di are 01.40 e 7 ditte 2.99.00, le quali vennero accatastate alla partita 1 (Area di Enti Urbani e promiscui) perchè enti urbani come risulta dal prospetto della prima

pagina _____

- 24 -

Si rilascia il presente estatto storico in forma
legale a norma del D.L. 10/5/1938 n.664 sulla con-
servazione del Nuovo Catasto e su richiesta del
Sig. Montefusco

Napoli, li 23.2.1971

Il Compilatore

F.to: Illeggibile

Visto Il Capo Sezione

Geometra Principale

F.to: Illeggibile

Dec.

[Handwritten signature]





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 26 giugno 1975

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato Pag. 4139

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1975, n. 254.

Termine e modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi Pag. 4139

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1975, n. 255.

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani Pag. 4140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. 256.

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, in Roma, ad acquistare un immobile Pag. 4140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975, n. 257.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e del mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di S. Maria dell'Orto, in Castellammare di Stabia Pag. 4140

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Adani, in Gorizia. Pag. 4140

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1975.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », in Milano. Pag. 4141

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia Pag. 4141

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Foligno Pag. 4141

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1975.

Riunificazione degli uffici del registro « Successioni » e « Atti giudiziari » di Firenze Pag. 4142

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società O.D.A. (Organismo dettaglianti abbigliamento) S.p.a., in Milano Pag. 4142

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1975.

Inclusione delle segreterie comunali di Sessa Aurunca e di Cellole rispettivamente tra le sedi della classe seconda e terza Pag. 4143

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1975.

Nomina del presidente della camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura di Livorno Pag. 4143

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1975.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa Pag. 4144

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Proroga a trentatré mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa Pag. 4144

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coppo Alessandro, stabilimento di Rovereto. Pag. 4144

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa Pag. 4144

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova Pag. 4145

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova Pag. 4145

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini, in Roma Pag. 4145

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova Pag. 4146

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova Pag. 4146

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova Pag. 4146

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova Pag. 4147

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio umbro, stabilimenti di Marsciano e S. Venanzo Pag. 4147

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio umbro, stabilimenti di Marsciano e S. Venanzo Pag. 4147

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi Pag. 4148

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale Pag. 4148

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero di grazia e giustizia:**

Trasferimento di notai Pag. 4149

Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 4149

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di diploma originale di laurea Pag. 4149

Smarrimento di diploma originale in educazione fisica. Pag. 4149

Ministero dell'industria, del commercio e dell'Annullamento dei punzoni per la bollatura preziosi, recanti il marchio di identificazione

Annullamento dei punzoni per la bollatura preziosi, recanti il marchio di identificazione

Annullamento dei punzoni per la bollatura preziosi, recanti il marchio di identificazione

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati benemerita al valor civile

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli

Regione Emilia-Romagna:

Approvazione del piano di zona del comune di

Approvazione del piano di zona del comune di

Approvazione del piano di zona del comune maggiore

Approvazione del piano delle zone da destinare a diamanti produttivi del comune di San Giovanniignano

Approvazione del piano delle zone da destinare a diamanti produttivi del comune di Collecchio

Variante al piano di zona del comune di Casale

Variante al piano di zona del comune di Zola

Regione Lombardia:

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Approvazione del piano di zona del comune di sull'Oglio

Approvazione del piano di zona del comune di S. Martino

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un nente effettivo e di uno supplente della commissione degli esami di procuratore legale presso la corte di Messina

Ministero della sanità: Sorteggio dei nominativi buoni integrare gli elenchi dei primari e dei universitari di ruolo e fuori ruolo che possono delle commissioni esaminatrici degli esami di ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di sanitario presso gli enti ospedalieri

Ministero dell'interno: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico esami, a venticinque posti di coadiutori dattili prova nel ruolo del personale degli uffici di carriera esecutiva dell'Amministrazione civile del

Corte dei conti: Graduatoria generale dei concorsi esami, a centoquarantotto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto

Ufficio medico provinciale di Bologna: Concorso conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella di Bologna

Ufficio medico provinciale di Caltanissetta: Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella di Caltanissetta

Ospedale civile « Carolina Pastorino » di Genova: Riapertura dei termini di presentazione delle di partecipazione al concorso ad un posto di di medicina generale

Istituti ospedalieri di Verona: Concorso ad un direttore di farmacia

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1975, n. 15.
 Norme modificative ed integrative della legge regionale
 27 agosto 1974, n. 40 Pag. 4156

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1975, n. 16.
 Normativa di primo intervento per l'ente di sviluppo in
 Abruzzo Pag. 4156

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1975, n. 17.
 Norme di attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge
 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974,
 n. 386 Pag. 4157

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1975, n. 18.
 Modifica della tabella A allegata alla legge regionale
 2 agosto 1973, n. 32 Pag. 4158

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 19.
 Istituzione del comitato regionale di coordinamento pre-
 visto dall'art. 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con-
 vertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Pag. 4158

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 20.
 Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione
 in materia di assistenza ospedaliera Pag. 4159

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 21.
 Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza
 ospedaliera nell'anno 1975 Pag. 4161

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 22.
 Disciplina degli uffici stampa del consiglio regionale e
 della giunta regionale Pag. 4162

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. 23.
 Contributi per il completamento ed ampliamento di opere
 ospedaliere - Legge regionale 31 luglio 1974, n. 30 - Interpre-
 tazione autentica art. 1 Pag. 4164

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1975, n. 32.
 Erogazione diretta, a favore dei soggetti beneficiari del
 contributi di cui alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40 -
 Modifiche all'art. 9 (ricettività e infrastrutture turistiche).
 Pag. 4164

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. 33.
 Concorso della Regione per l'attuazione di programmi
 sulla viabilità statale di interesse regionale Pag. 4164

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. 34.
 Interventi straordinari a favore della cooperazione agri-
 cola Pag. 4165

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 35.
 Interventi sanitari per il miglioramento qualitativo del
 latte Pag. 4166

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 36.
 Norme in attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge
 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974,
 n. 386 Pag. 4167

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 30 maggio 1975, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nibhon Wilairat il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Thailandia a Roma.

(4685)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1975, n. 234.
 Termine e modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire il termine per l'adempimento dell'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scaduti o aventi scadenza entro il 14 luglio 1975 sono stabiliti al 15 luglio 1975. Alla stessa data è stabilito il termine per la presentazione del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 1 del detto decreto.

Art. 2.

Le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente i cui termini di presentazione scadono successivamente al 14 luglio 1975 e fino al 31 dicembre 1975, qualora non possano essere presentate direttamente agli uffici delle imposte, devono essere presentate all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedite per via postale a mezzo raccomandata al competente ufficio delle imposte.

Ai termini di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente non si applica la proroga prevista dal decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

I comuni e gli uffici postali qualora non possano inoltrare le dichiarazioni ricevute agli uffici delle imposte provvederanno a trattenerle, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e a trasmetterle agli uffici delle imposte non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale da emanare a norma del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1975

LEONE

MORO — VISENTINI —
COLOMBO — ORLANDO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 86

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1975, n. 255.

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 30 giugno 1975 con il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1975. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni della legge su indicata nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1975

LEONE

MORO — REALE —
DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. 256.

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 64.715.000, un'area di mq 31286, situata nel comune di Napoli, delimitata a sud dal viale della Mostra, ad est dalla via Domiziana e ad ovest dal vico Starza I Ramo, distinta nel nuovo catasto terreni del comune di Napoli alla partita n. 1 « Aree di enti urbani e promiscui », sezione Chiaia, foglio 21, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da destinare alla scuola napoletana di equitazione.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975, n. 257.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e del mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di S. Maria dell'Orto, in Castellammare di Stabia.

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Castellammare di Stabia 15 marzo 1974, integrato con dichiarazioni rispettivamente del 18 giugno e del 14 ottobre 1974, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria dell'Orto, in Castellammare di Stabia (Napoli), nella chiesa di S. Maria delle Grazie, in Gragnano (Napoli), con il mutato titolo di « S. Maria dell'Orto in Madonna delle Grazie » ed alla incorporazione del relativo territorio nelle limitrofe parrocchie di S. Vincenzo e di S. Maria Assunta e S. Catello.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 42

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Adani, in Gorizia.

IL MINISTRO**PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Adani di Gorizia ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

anno finanziario dal 1975 al 1978, da realizzare in diretta relazione al fabbisogno finanziario effettivamente derivante dai singoli pagamenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 2.

I mutui contratti saranno estinti mediante ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di capitale e interesse al tasso massimo del 12% oltre gli oneri fiscali, per la durata non superiore a venticinque anni.

Copia delle deliberazioni di assunzione dei singoli mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

Art. 4.

All'onere annuo derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 130 milioni annue per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede con altrettanta quota del gettito spettante alla Regione dall'anno 1975, sul « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al finanziamento della rata di ammortamento scadente nell'anno finanziario 1975 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa regionale 1975 al cap. 183102 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e al cap. 281100 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e con il correlativo incremento delle dotazioni dei capitoli 182101 e 311100 iscritti nel medesimo stato di previsione.

Alle occorrenti variazioni del bilancio 1975, in relazione alla data di contrazione del mutuo e alle conseguenti scadenze delle semestralità di ammortamento provvederà, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale.

Analoghe appostazioni contabili verranno iscritte nei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.

In via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Art. 5.

Nel bilancio regionale 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

1) stato di previsione dell'entrata: lo stanziamento del cap. 511100 relativo a « Prestiti a lungo termine per spese di investimento » è incrementato di lire 8.000 milioni;

2) stato di previsione della spesa: al titolo II, sezione VI, rubrica 5^a, è istituito il cap. 265212, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale per il finanziamento di infrastrutture stradali di competenza statale, integrative dello sviluppo della viabilità comunale e provinciale » e con la dotazione di lire 8.000 milioni.

Analoghi capitoli in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 3 saranno iscritti negli stati di previsione della entrata della spesa dei bilanci regionali per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

Le spese eventualmente non impegnate nell'anno finanziario di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 marzo 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 5 febbraio 1975)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. 34.

Interventi straordinari a favore della cooperazione agricola.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 12 del 19 marzo 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere lo sviluppo della cooperazione in agricoltura la Regione attua un piano straordinario di contributi per:

- la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di bonifica irrigua;
- l'assunzione di crediti di conduzione da parte di cooperative e di forme associative per la raccolta, la trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli;
- l'azione di difesa fitosanitaria nel settore bieticolo;
- l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte;
- l'attuazione di programmi di assistenza tecnico-economica.

Art. 2.

Al fine di favorire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di bonifica irrigua, la Regione concede contributi decennali in capitale, in misura costante e non superiore all'otto per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sull'eventuale maggior costo, accertato dal competente ufficio regionale, delle opere realizzate da cooperative e consorzi di bonifica cui, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati concessi i benefici previsti dalle leggi regionali 2 gennaio 1973, n. 1 e 12 marzo 1973, n. 20, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché dal regolamento (CEE) 5 febbraio 1964, n. 17, limitatamente agli interventi fino al decimo periodo di operatività incluso.

Per gli interventi previsti dal presente articolo è autorizzato per l'anno 1975 il limite di impegno di lire 400 milioni.

Le successive nove annualità da iscrivere negli stati di previsione dei bilanci regionali dal 1976 al 1984, determinati in via preventiva nella misura sopra indicata, potranno subire variazioni in diminuzione sulla base dei contributi effettivamente concessi.

Art. 3.

Ad integrazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 19 novembre 1973, n. 47 e 16 maggio 1974, n. 28, in materia di credito di conduzione in agricoltura, è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di lire 400 milioni da destinare esclusivamente alla concessione di contributi in conto interessi sui crediti di conduzione a favore delle cooperative e delle forme associative per la raccolta, la trasformazione, la conservazione e vendita di prodotti agricoli.

Art. 4.

Per l'anno 1975 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per interventi di difesa fitosanitaria nel settore bieticolo realizzati da cooperative o consorzi di produttori agricoli.

L'entità del contributo è determinata nella misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

La Regione concede a favore di cooperative e loro consorzi contributi nella misura massima del cinquanta per cento per le spese di gestione connesse all'attuazione di programmi di assistenza tecnica previsti dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. La relativa spesa per il 1975 è autorizzata in lire 50 milioni.

Art. 6.

La Regione concede contributi in capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte da parte di cooperative, di forme associative nonché di singoli produttori associati a gruppi di contratta-

zione per impianti realizzati in ciascuna azienda, a condizione che i beneficiari non abbiano fruito di altri contributi dello Stato o di enti locali. La relativa spesa per il 1975 è autorizzata in lire 450 milioni.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere presentate alla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e d'intesa con la competente commissione consiliare, dispone la concessione dei contributi per ciascun tipo d'intervento con una unica deliberazione.

Art. 8.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 9.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 1.700 milioni determinato dalla presente legge si provvede:

in quanto a lire 1.000 milioni mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, di pari quota delle disponibilità residue del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al cap. 281101 del bilancio regionale 1974;

in quanto a lire 650 milioni mediante riduzione per pari importo della dotazione dell'omonimo fondo iscritto al cap. 281101 del bilancio regionale 1975;

in quanto a lire 50 milioni mediante riduzione per pari importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1975.

Le annualità successive conseguenti al limite di impegno autorizzato dal precedente art. 2 verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali di competenza a partire dall'anno 1976 ed al loro finanziamento si provvederà con altrettanta quota dei fondi che verranno assegnati alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La disponibilità sui predetti fondi risulta assicurata dalla circostanza che dal 1976 vengono a cessare gli impegni assunti con legge regionale 15 gennaio 1975, n. 7.

Art. 10.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975, oltre a quelle indicate al precedente articolo, sono apportate le seguenti variazioni:

1) al titolo I, sezione VII, rubrica 2^a è istituito il capitolo 172302, categoria 3^a, con la denominazione « Contributi nelle spese di gestione sostenute da cooperative e loro consorzi in attuazione dei programmi di assistenza tecnica di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » e con la dotazione di lire 50 milioni;

2) al titolo II, sezione VII, rubrica 1^a sono istituiti:

a) il cap. 271115, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi integrativi in annualità a beneficiari delle provvidenze previste dalle leggi regionali 2 gennaio e 12 marzo 1973, numeri 1 e 20, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dal regolamento (CEE) 5 febbraio 1974, n. 17, sulla maggiore spesa accertata nella realizzazione di impianti cooperativi e di opere di bonifica irrigua, 1^a delle dieci annualità del limite di impegno di lire 400 milioni » e con la dotazione di lire 400 milioni;

b) il cap. 271116, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi straordinari per l'anno 1975 sugli interessi dei prestiti di conduzione concessi in favore delle cooperative e delle forme associative aventi per fine la raccolta, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli, integrazione degli interventi di cui alle leggi regionali 19 novembre 1973, n. 47 e 16 maggio 1974, n. 28 » e con la dotazione di lire 400 milioni;

c) il cap. 271117, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi in capitale a cooperative o consorzi che attuino interventi di difesa fitosanitaria nel settore biotico » e con la dotazione di lire 400 milioni;

d) il cap. 271118, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi in capitale a cooperative e altre forme associative per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte » e con la dotazione di lire 450 milioni.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 marzo 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 5 febbraio 1975)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 35.

Interventi sanitari per il miglioramento qualitativo del latte.

(Pubblicata nel 1° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia nel quadro dei provvedimenti destinati alla tutela sanitaria degli alimenti e nell'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Comunità economica europea, promuove, con gli strumenti di cui alla presente legge, il miglioramento qualitativo del latte prodotto in aziende della Lombardia.

Art. 2.

La Regione si propone:

1) di assicurare l'eliminazione dei danni diretti o indiretti prodotti dalla presenza di infezioni mastitiche negli allevamenti;

2) di controllare le caratteristiche igienico-sanitarie e biologico-nutritive del latte e dei suoi derivati prodotti in Lombardia, per verificare la rispondenza ai requisiti fissati dalla vigente normativa statale.

Per l'attuazione di tali obiettivi la Regione stimola la partecipazione di una valida base associativa fra allevatori, promuovendo una capillare educazione sanitaria ed un'efficace assistenza tecnica.

Art. 3.

La giunta regionale predispone, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, programmi annuali di interventi tecnici finanziari, da approvarsi dal consiglio regionale, per le finalità indicate nel precedente art. 2.

Art. 4.

La Regione istituisce presso le sezioni operanti nel territorio lombardo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, appositi laboratori per l'esecuzione delle analisi sul latte e l'elaborazione dei dati, dotandoli delle attrezzature necessarie ed erogando contributi per la copertura dei conseguenti maggiori oneri di gestione.

Art. 5.

In ogni provincia è istituito un comitato tecnico organizzativo, composto:

dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che lo presiede;

dal veterinario provinciale in rappresentanza dell'assessore regionale alla sanità;

da un rappresentante dell'assessore regionale all'agricoltura;

da un rappresentante dell'assessore regionale all'economia montana e foreste;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali imprenditoriali più rappresentative dell'agricoltura;

da un rappresentante del sindacato provinciale dei veterinari condotti;

da un rappresentante dell'istituto zooprofilattico;
da tre rappresentanti dei comitati sanitari di zona, designati dal consiglio provinciale, con voto limitato a due, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.

Potranno altresì far parte del comitato altri membri in rappresentanza di enti, associazioni od organizzazioni interessati al problema del miglioramento qualitativo del latte, nonché di enti che contribuiscano al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge; sulle richieste di ammissione delibera il comitato stesso.

Il comitato dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, che può delegare le relative funzioni all'assessore alla sanità.

Ogni comitato ha sede presso la rispettiva amministrazione provinciale.

I comitati svolgono opera di sensibilizzazione tra gli allevatori e gli operatori della produzione e lavorazione del latte e in relazione agli obiettivi della presente legge, esercitano funzioni di promozione e di proposta per iniziative atte a realizzare una corretta ed efficace attuazione degli interventi indicati al precedente art. 3 della presente legge, nonché di organizzazioni di incontri per l'esame di specifici problemi.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici organizzativi provinciali sono a carico della Regione.

Il presidente, entro il mese di febbraio di ogni anno, invia all'assessore regionale alla sanità e all'assessore regionale alla agricoltura una relazione particolareggiata sull'attività svolta dal comitato nell'anno precedente.

Art. 6.

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di lire 400 milioni, di cui lire 50 milioni per contributi di gestione e lire 350 milioni per contributi in capitale per la dotazione di apparecchiature ai laboratori diagnostici.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede per lire 350 milioni mediante parziale utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle disponibilità residue esistenti sul « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1974 e, in quanto a lire 50 milioni, mediante riduzione della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1975.

Alle spese per il funzionamento dei comitati previsti dal precedente art. 5, presunte nella misura complessiva di lire 9 milioni annui, si provvede con quota parte dello stanziamento annualmente iscritto fra le spese correnti dei singoli bilanci regionali, corrispondente al cap. 112204, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Le spese in capitale come sopra autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli anni successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

1) al titolo I, sezione V, rubrica 2^a è istituito il cap. 152502, categoria 3^a, con la denominazione « Contributi all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la gestione dei laboratori diagnostici e per la elaborazione dati » e con la dotazione di lire 50 milioni;

2) al titolo II, sezione V, rubrica 1^a, sottorubrica « Servizi veterinari » è istituito il cap. 251500, categoria 10^a, con la denominazione « Contributi all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la dotazione di apparecchiature ai laboratori diagnostici istituiti presso le sezioni provinciali » e con la dotazione di lire 350 milioni.

Alla determinazione degli interventi per gli anni 1976 e successivi ed al relativo finanziamento, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 marzo 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 20 febbraio 1975)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 36.

Norme in attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(Pubblicata nel 1° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'istituzione da parte degli enti ospedalieri di nuove divisioni, sezioni o servizi avviene in conformità e nei limiti delle prescrizioni del piano ospedaliero regionale approvato con legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 2.

Ai fini dell'ordinata attuazione del piano e dell'equilibrata utilizzazione delle risorse finanziarie, la giunta regionale autorizza con propria deliberazione l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi, determinata da riconosciute e inderogabili esigenze, semprechè essa sia:

a) prevista nel programma degli interventi, deliberato dall'ente ospedaliero ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 e sia conforme all'ordine di priorità in esso previsto, semprechè sia stata accertata la rispondenza del programma al piano regionale ospedaliero e alle esigenze di attuazione del medesimo a norma del quinto comma del citato art. 26;

b) conforme al programma biennale di attuazione del piano ospedaliero.

La proposta di istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi deve contenere la dimostrazione della disponibilità da parte dell'ente delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime, nonché un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.

Le spese per l'acquisizione delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie debbono essere previste nell'ambito dei piani di riparto approvati dal consiglio regionale a norma dello art. 34 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, ovvero devono essere finanziate ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge regionale « Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative » approvata dal consiglio regionale della Lombardia il 20 dicembre 1974.

Art. 3.

Fino a che la Regione non abbia approvato il programma biennale di attuazione del piano di cui all'art. 28 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, l'autorizzazione di cui al precedente art. 2 è concessa, purchè sia stato predisposto dallo ente ospedaliero il programma degli interventi di cui all'art. 26 della stessa legge, su conforme parere della competente commissione consiliare, sentito il comitato sanitario di zona nel cui ambito si trova l'ospedale.

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda di autorizzazione dell'ente ospedaliero è trasmessa dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale alla sanità, se delegato, con proprio parere, unitamente a quello del comitato sanitario di zona ed ad ogni altro elemento istruttorio, alla Presidenza del consiglio regionale.

Il parere della commissione consiliare competente è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della pratica di cui al comma precedente.

Trascorso tale termine, ove la commissione non abbia deliberato, il parere si intende conforme a quello espresso dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore regionale alla sanità, se delegato.

Art. 4.

L'aumento degli organici degli enti ospedalieri è soggetta alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

L'autorizzazione può essere concessa sulla base dei criteri tecnici di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, e fino all'emanazione di tali criteri,

nei limiti degli organici minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nei seguenti casi:

- a) istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi;
- b) adeguamento degli organici alle necessità derivanti da aumenti di posti letto nelle divisioni o sezioni esistenti, se tali aumenti sono superiori alla misura minima necessaria alla istituzione di nuove sezioni, ovvero dalla razionalizzazione dei servizi esistenti determinata da riconosciute ed inderogabili esigenze.

Nel caso di cui alla lettera a) l'autorizzazione è concessa con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 2.

Si applica in ogni caso il disposto di cui all'art. 3.

All'assunzione in servizio per la copertura di nuovi posti in organico può provvedersi solo quando siano realizzate le relative strutture.

Nel provvedimento di autorizzazione all'aumento degli organici può essere stabilito che all'assunzione in servizio per la copertura dei relativi posti si provveda con decorrenza dallo esercizio successivo a quello in corso.

Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al presente articolo gli ampliamenti di organici conseguenti ai provvedimenti previsti dagli articoli 39 e 40 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 5.

Alla copertura dei nuovi posti creati a norma dell'art. 4 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo del personale dello stesso ente eccedente gli organici minimi previsti dal secondo comma del precedente art. 4.

Ove l'ospedale disponga di divisioni, sezioni o servizi da trasformare o da sopprimere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, alla copertura dei nuovi posti d'organico deve provvedersi, in quanto possibile, con lo utilizzo del personale ivi in servizio.

La giunta regionale col provvedimento di autorizzazione all'ampliamento degli organici può disporre che alla copertura dei relativi posti si provveda, in tutto o in parte, a norma degli articoli 37 e 38 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 6.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le assunzioni di personale ospedaliero spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, relativa al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Ai membri di tali commissioni che non siano componenti di organi degli enti ospedalieri, né dipendenti dei medesimi, spetta altresì un compenso, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, entro i limiti massimi sotto indicati:

concorsi per primari ospedalieri, sovrintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali per la qualifica di direttore, aiuti ospedalieri, vice direttori sanitari, vice direttori amministrativi L. 171.000;

concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie con le qualifiche di coadiutore e assistente, personale amministrativo della carriera direttiva L. 114.000;

concorsi per personale amministrativo della carriera concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, caposala, direttore e vice direttore didattico, personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia personale di assistenza diretta, assistenti sanitarie e visitatrici terapeuti della riabilitazione L. 76.000;

concorsi per personale della carriera d'ordine ed esecutiva L. 57.000.

Art. 7.

Ai componenti di commissioni consultive nominati dalle amministrazioni ospedaliere spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Ai membri di tali commissioni che non siano componenti di organi degli enti ospedalieri, né dipendenti dei medesimi, spetta altresì un compenso, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, entro il limite massimo di L. 25.000 per ogni seduta.

Art. 8.

Ai membri dei consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri spetta oltre l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, un compenso mensile nella misura seguente:

ospedali regionali: L. 285.000 per il presidente, L. 114.000 per i consiglieri;

ospedali provinciali: L. 199.500 per il presidente, lire 85.500 per i consiglieri;

ospedali zonali: L. 114.000 per il presidente, L. 47.500 per i consiglieri.

Art. 9.

Ai membri del collegio dei revisori spetta, oltre l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, un compenso mensile da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero entro i seguenti limiti massimi:

enti che gestiscono almeno un ospedale regionale: lire 71.250 per il presidente, L. 47.500 per i componenti;

enti che gestiscono almeno un ospedale provinciale: lire 57.000 per il presidente, L. 38.000 per i componenti;

enti che gestiscono almeno un ospedale zonale: L. 42.750 per il presidente, L. 28.500 per i componenti.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 marzo 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 20 febbraio 1975)
(3276)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751670)

ione
tà di co
e definit
enzioso
decreto de
a medico
zionari regio
e rappresen
regionale